



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1769

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

Indice

1. DDL S. 1769 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1769	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	11
1.3.2.1.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 143 (pom.) del 24/03/2015	12
1.3.2.1.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 161 (pom.) del 17/06/2015	15
1.3.2.1.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 163 (pom.) del 24/06/2015	20
1.3.2.1.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/09/2015	27
1.3.2.1.5. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 179 (pom.) del 15/09/2015	33
1.4. Trattazione in consultiva	37
1.4.1. Sedute	38
1.4.2. Resoconti sommari	40
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	41
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/09/2015	42
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	47
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 16/09/2015	48

1. DDL S. 1769 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1769
XVII Legislatura

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

Titolo breve: *Trattamenti familiari caduti sul lavoro*

Iter

15 settembre 2015: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1769 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Silvana Amati](#) (PD)

Cofirmatari

[Lucio Malan](#) (EL-PdL XVII), [Laura Bianconi](#) (AP (NCD-UDC)), [Anna Cinzia Bonfrisco](#) (EL-PdL XVII), [Loredana De Petris](#) (Misto, Sinistra Ecologia e Libertà), [Camilla Fabbri](#) (PD), [Valeria Fedeli](#) (PD), [Elena Fissore](#) (PD), [Manuela Granaiola](#) (PD), [Maria Paola Merloni](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), [Giorgio Pagliari](#) (PD), [Annamaria Parente](#) (PD), [Stefania Pezzopane](#) (PD), [Maria Rizzotti](#) (EL-PdL XVII), [Daniela Valentini](#) (PD)
[Paolo Corsini](#) (PD) (aggiunge firma in data 4 marzo 2015)
[Nicoletta Favero](#) (PD) (aggiunge firma in data 6 marzo 2015)

Natura

ordinaria

Include relazione tecnica.

Relazione tecnica richiesta il 16 settembre 2015

Presentazione

Presentato in data **12 febbraio 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 391 del 12 febbraio 2015.

Classificazione TESEO

CADUTI E FERITI PER SERVIZIO , LAVORATORI INVALIDI E VITTIME DEL LAVORO , ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Articoli

ASSICURAZIONE A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI SUPERSTITI (Artt.1, 2), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

(Artt.1, 2), ETA' DELLE PERSONE (Artt.1, 2), ORFANI (Art.2), PSICOLOGI (Art.3), INABILI AL LAVORO O AL SERVIZIO (Art.4), FIGLI (Art.1), CONIUGI (Art.4), ASSUNZIONI OBBLIGATORIE (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Pippo Pagano](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (dato conto della nomina il 24 marzo 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [11^a Commissione permanente \(Lavoro, previdenza sociale\)](#) in sede referente il 20 marzo 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 414 del 24 marzo 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1769

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1769

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **AMATI , MALAN , BIANCONI , BONFRISCO , DE PETRIS , FABBRI , FEDELI , FISSORE , GRANAIOLO , MERLONI , PAGLIARI , PARENTE , PEZZOPANE , RIZZOTTI , VALENTINI , FAVERO e CORSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2015

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

Onorevoli Senatori. -- Questo disegno di legge contribuisce ad aggiornare il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificando le norme in materia di trattamenti e tutele spettanti a coniuge e figli delle vittime e degli invalidi del lavoro.

Di un'aggiornamento più esteso del citato testo unico n. 1124 del 1965, si occupa il disegno di legge atto Senato n. 55 recante delega al Governo in materia di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, già all'esame della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale.

Con il presente disegno di legge vogliamo proporre una soluzione, elaborata con il contributo dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, che rimuova efficacemente alcuni degli ostacoli alla realizzazione dei diritti sanciti dalle norme in oggetto, introducendo un necessario e improrogabile adeguamento del quadro normativo al contesto attuale.

Da un lato sono profondamente mutate negli anni le caratteristiche di lavoro e famiglia; dall'altro è necessario tenere in considerazione recenti evoluzioni negli orientamenti giurisprudenziali.

Nel 2012 la Corte di Cassazione, in riferimento all'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, ha confermato che tale obbligo sussiste anche se il figlio ha superato la maggiore età ma non ha raggiunto una situazione di indipendenza economica per motivi a lui non imputabili (Cassazione, sentenze n. 1773 dell'8 febbraio 2012, n. 2171 del 15 febbraio 2012 e n. 5174 del 30 marzo 2012).

Pur se in un ambito diverso, è opportuno evidenziare che la sostanza di queste considerazioni deve essere considerata nell'esaminare il contenuto delle condizioni in base alle quali i figli di invalidi o vittime del lavoro percepiscono le erogazioni INAIL. Ricordiamo, inoltre, che in questo caso stiamo discutendo di trattamenti risarcitori.

Per questo l'articolo 1 prevede una modifica all'articolo 77 del citato testo unico, stabilendo che per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato, che abbiano ciascuno reddito proprio da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, le quote integrative della rendita INAIL siano corrisposte fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età ovvero fino al compimento del trentesimo anno qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro.

L'articolo 2 segue la medesima logica, modificando l'articolo 85 del medesimo testo unico al fine di introdurre lo stesso prolungamento dell'erogazione della rendita INAIL nel caso di figli di caduti sul lavoro.

L'articolo 3 prevede che, se richieste dai soggetti interessati, l'INAIL preveda prestazioni di sostegno psicologico, con l'obiettivo di un completo reinserimento nella vita di relazione e lavorativa.

L'articolo 4 introduce una modifica volta ad aggiornare il linguaggio utilizzato, introducendo i termini «coniuge» e «coniuge superstite» al posto di, rispettivamente, «vedovo» e «moglie».

L'articolo 5 prevede un'integrazione all'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, norma più volte modificata ed anche espressamente interpretata con apposita legge, ma che continua a creare difficoltà in fase di attuazione, mettendo in conflitto due diverse tipologie di categorie protette. La formulazione qui proposta chiarisce che l'avviamento al lavoro deve avvenire in modo paritario, fermo restando il divieto di superare il numero di assunzioni previsto, a tutela delle compatibilità finanziarie del bilancio di parte corrente dello Stato.

L'articolo 6 identifica la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Quote integrative della rendita per i figli maggiorenni)

1. All'articolo 77 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato, che abbiano ciascuno reddito proprio da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, dette quote sono comunque corrisposte fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età ovvero fino al compimento del trentesimo anno qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro».

Art. 2.

(Quote di rendita ai superstiti per gli orfani maggiorenni)

1. All'articolo 85, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) Il venticinque per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età; il cinquanta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori e, nel caso di figli adottivi, se siano deceduti anche entrambi gli adottanti, fino al trentesimo anno di età. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso, che non dispongano di alcun reddito o dispongano ciascuno di un reddito proprio da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, dette quote sono comunque corrisposte fino al raggiungimento del ventiseiesimo anno di età e anche successivamente qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data».

Art. 3.

(Sostegno psicologico)

1. A tutti i soggetti beneficiari delle prestazioni economiche di cui all'articolo 77 terzo comma ed all'articolo 85, primo comma, numero 2), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della presente legge, spetta, a richiesta degli interessati, la prestazione di sostegno psicologico erogata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), finalizzata all'inserimento nella vita di relazione, all'elaborazione del lutto, all'accompagnamento nel percorso di istruzione e formazione, nonché all'approccio al mondo del lavoro. Tale prestazione di sostegno psicologico può essere erogata anche sulla base di convenzioni tra l'INAIL e le associazioni di infortunati sul lavoro maggiormente rappresentative.

Art. 4.

(Attitudine al lavoro del coniuge superstite)

1. All'articolo 106 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il comma secondo è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'articolo 85, secondo comma del n. 1, l'attitudine al lavoro si considera in ogni caso ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il coniuge superstite abbia raggiunto i sessantacinque anni di età al momento della morte per infortunio del coniuge».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25)

1. All'articolo 1 della legge 11 marzo 2011, n. 25, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Per effetto dell'applicazione del comma 1 della presente legge, in ciascuna procedura di assunzione al lavoro nel settore pubblico, il numero di posti coperti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, deve essere esattamente pari a quello coperto dai soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni. È ammessa l'eccedenza di una unità a vantaggio di una delle due anzidette categorie di soggetti beneficiari, a condizione che sia compensata nella procedura di assunzione immediatamente successiva».

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2015-2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1769
XVII Legislatura

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

Titolo breve: *Trattamenti familiari caduti sul lavoro*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

[N. 143 \(pom.\)](#)

24 marzo 2015

[N. 161 \(pom.\)](#)

17 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 30
giugno 2015 alle
ore 10:00

[N. 163 \(pom.\)](#)

24 giugno 2015

Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 2
luglio 2015 alle
ore 10:00

[N. 178 \(pom.\)](#)

9 settembre 2015

Testo degli
emendamenti
allegato al
resoconto

[N. 179 \(pom.\)](#)

15 settembre 2015

testo
emendamento
allegato al
resoconto

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 143 (pom.) del 24/03/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 24 MARZO 2015
143ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente [SACCONI](#) comunica che le documentazioni consegnate nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi svolte il 19 marzo scorso e nel corso delle audizioni sul nuovo testo del disegno di legge n. 1051 svolte oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge

superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Esame e rinvio)

Il relatore **PAGANO** (AP (NCD-UDC)), premesso che il provvedimento concerne sia profili della disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia la disciplina sul collocamento obbligatorio in favore di alcune categorie, si sofferma anzitutto sull'articolo 1, che riguarda le quote integrative, inerenti alla presenza di coniuge e/o di figli, della rendita relativa ad invalidità permanente derivante da infortunio sul lavoro. In base alla norma vigente, la quota integrativa per il figlio è corrisposta fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino al raggiungimento del ventunesimo, se studente di scuola media o professionale, ovvero per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno, se studente universitario. Per il periodo successivo al compimento del diciottesimo anno, la novella subordina il riconoscimento della quota integrativa al rispetto, da parte del figlio, di un limite massimo di reddito da lavoro pari ad euro 5.681,02: a tale condizione, la quota integrativa (sempre in favore del genitore) è corrisposta fino al compimento da parte del figlio del ventiseiesimo anno di età, ovvero del trentesimo qualora sussista anche la condizione dell'iscrizione del figlio in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. Con riferimento ai figli il cui reddito da lavoro superi il suddetto limite, la quota integrativa cessa, in base alla novella, al compimento del diciottesimo anno di età. A tale proposito, il relatore osserva che la novella non contempla tuttavia un meccanismo di adeguamento nel tempo dell'importo del limite di reddito.

L'articolo 2 aumenta la misura delle rendite spettanti ai figli in caso di infortunio mortale sul lavoro, elevando l'aliquota dal 20 al 25 per cento, ovvero dal 40 al 50 per cento per l'ipotesi che si tratti di orfani di entrambi i genitori. Per quest'ultima fattispecie, il termine base di cessazione della rendita viene elevato dal diciottesimo al trentesimo anno di età. Inoltre, la novella prevede che, qualora un figlio abbia un reddito da lavoro non superiore ad euro 5.681,02, abbia diritto alla rendita fino al compimento del ventiseiesimo anno, ovvero anche successivamente - senza limite di età - qualora sussista anche la condizione dell'iscrizione in elenchi o liste per il collocamento al lavoro. In merito, la norma vigente - che ora verrebbe soppressa dalla presente novella - subordina la prosecuzione della rendita oltre il compimento del diciottesimo anno di età alla condizione che il figlio non presti lavoro retribuito: in tal caso, la rendita è corrisposta fino al raggiungimento del ventunesimo anno, se studente di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studente universitario. A tale proposito, il relatore ricorda che la sentenza della Corte costituzionale n. 360 del 1985 ha dichiarato l'illegittimità della normativa in esame nella parte in cui non attribuisce in favore del figlio avente un solo genitore naturale riconosciuto (nel caso di infortunio mortale di quest'ultimo sul lavoro) la percentuale più elevata prevista per gli orfani di entrambi i genitori. Inoltre, la successiva sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2009 ha esteso la percentuale più elevata al caso in cui il figlio sia orfano di un solo genitore ed i relativi genitori non fossero uniti da rapporto coniugale (caso in cui al genitore superstite non spetta alcuna rendita derivante dall'infortunio mortale, con conseguente minore tutela complessiva - come osserva la suddetta sentenza - per il nucleo familiare). Il relatore riterrebbe di conseguenza opportuno che la novella specificasse se l'elevamento della percentuale dal 40 al 50 per cento e del relativo limite di età dal diciottesimo al trentesimo anno riguardino anche le due fattispecie oggetto, rispettivamente, della sentenza n. 360 del 1985 e della sentenza n. 86 del 2009. Osserva inoltre che anche questa novella non contempla un meccanismo di adeguamento nel tempo dell'importo del limite di reddito.

L'articolo 3 attribuisce, in favore dei beneficiari delle provvidenze oggetto delle novelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il diritto ad una prestazione di sostegno psicologico da parte dell'INAIL, per garantire l'inserimento nella vita di relazione, l'elaborazione del lutto, l'accompagnamento nel percorso di istruzione e formazione, nonché l'approccio al mondo del lavoro. Tale prestazione può essere erogata anche sulla base di convenzioni tra l'INAIL e le associazioni di infortunati sul lavoro

maggiormente rappresentative.

La novella di cui all'articolo 4 sostituisce i termini "vedovo" e "moglie" con i termini "coniuge superstite" e "coniuge". Il relatore nota tuttavia che il comma oggetto di novella fa riferimento ad una norma non più vigente sia nella sostanza sia nella forma, ritenendo preferibile abrogare, anziché aggiornare linguisticamente il comma oggetto di novella.

Nell'illustrare quindi l'articolo 5 - che richiede che nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni il numero di posti coperto dai soggetti beneficiari della quota di riserva prevista dalla normativa in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata sia identico al numero di posti coperto dai soggetti beneficiari della quota di riserva in favore dei disabili - riterrebbe opportuna una migliore definizione delle modalità procedurali ivi previste.

In considerazione dell'importanza del rilievo della materia, auspica che il provvedimento, che rappresenta una iniziativa legislativa ampiamente condivisa in modo *bipartisan*, a seguito di un adeguato approfondimento, possa nei tempi più rapidi giungere alla conclusione dell'*iter* parlamentare.

Il presidente [SACCONI](#) ringrazia il relatore per la sua disamina e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [AMATI](#) (PD), prima firmataria del disegno di legge, ringrazia il presidente Sacconi per il tempestivo inserimento all'ordine del giorno dell'iniziativa legislativa, che recepisce un'istanza caldeggiata dall'ANMIL e che attualizza le disposizioni contenute nel Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rimuovendo alcuni degli ostacoli alla realizzazione dei diritti ivi sanciti ed adeguandone le disposizioni al contesto attuale. Auspica pertanto che l'*iter* del provvedimento, compatibilmente con gli altri provvedimenti in esame presso la Commissione, possa concludersi nei tempi più rapidi.

Il presidente [SACCONI](#) esprime apprezzamento per l'iniziativa legislativa, al di là del merito, che sarà esaminato dalla Commissione nei tempi più celeri e congrui. Segnala in particolare le disposizioni del provvedimento che riguardano il collocamento obbligatorio, che dà ai familiari e ai congiunti delle vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali un rilievo pari a quelli delle vittime della criminalità organizzata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 161 (pom.) del 17/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 2015
161ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [SACCONI](#) comunica che nel corso delle audizioni sui disegni di legge n. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza e salario minimo orario), nonché nel corso della seduta di ieri della Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1051) SACCONI ed altri. - Delega al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la definizione di misure per la democrazia economica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente relatore **SACCONI** (*AP (NCD-UDC)*) ricorda che in tale precedente seduta si è conclusa la discussione generale e ha svolto la propria replica.

Il sottosegretario **BOBBA**, premesso il plauso del Governo per il lavoro svolto fin qui dalla Commissione, chiede una breve sospensione dell'esame del provvedimento in ragione degli incontri che al contempo sono in corso tra le parti sociali su questi temi. Le problematiche riguardanti la partecipazione dei lavoratori e la contrattazione configurano elementi qualificanti del mondo del lavoro negli anni futuri. Per parte sua, il Governo intende lasciare in materia piena autonomia al dialogo tra le parti sociali, che segue comunque con attenzione. Se questo percorso porterà, come è auspicabile, ad esiti positivi e si presenterà la necessità di una legislazione di sostegno, è peraltro intendimento del Governo prendere a riferimento il lavoro che nella Commissione si è svolto.

Il presidente relatore **SACCONI** (*AP (NCD-UDC)*) ringrazia il rappresentante del Governo per l'apprezzamento nei confronti del lavoro della Commissione e per l'intendimento di partire da esso ove si palesasse la necessità di un intervento legislativo, alla luce del dialogo tra le parti sociali e dell'andamento del medesimo. Alla luce di ciò, ritiene dunque opportuno rinviare l'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva, confidando che nel frattempo le parti sociali possano conseguire un accordo. Conseguentemente propone altresì di rinviare ad una data che sarà fissata successivamente anche il termine per gli emendamenti al provvedimento, già fissato per giovedì 18 giugno, alle ore 12.

La senatrice **PARENTE** (*PD*) esprime soddisfazione e piena sintonia per quanto detto dal Presidente relatore in ordine al positivo riconoscimento da parte del Governo del lavoro svolto dalla Commissione, formulando anch'essa l'auspicio che le parti, alle quali viene opportunamente lasciato adeguato spazio, conseguano un accordo. Il Paese vive un momento fondamentale per l'intera complessiva dinamica delle relazioni industriali ed è di grande importanza che su questi temi si sviluppino un rapporto fecondo tra Governo e Parlamento.

Il senatore **BAROZZINO** (*Misto-SEL*) non comprende se l'auspicio del Governo abbia ad oggetto il conseguimento dell'accordo, ovvero la necessità di una legge in materia di rappresentanza, attesa l'evidente diversità tra i due strumenti e considerata l'esigenza di garantire una reale democrazia nei luoghi di lavoro.

La senatrice **CATALEO** (*M5S*) concorda sull'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento, sottolineando l'importanza delle tematiche riguardanti la rappresentanza e la rappresentatività sindacale.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) manifesta il timore che il concetto del "sindacato unico" possa comunque inserirsi nei meandri della normativa e ribadisce le considerazioni svolte in tal senso nella precedente seduta.

La senatrice [PAGLINI](#) (M5S) domanda un chiarimento procedurale in ordine al differimento del seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il presidente relatore [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)) precisa che il Governo ha sollecitato le parti sociali a realizzare un accordo sull'evoluzione della contrattazione collettiva ed accompagnerà il dialogo tra le parti. Sia in caso di esito positivo che negativo, vale a dire sia in caso di conclusione dell'accordo che nel caso opposto, il Governo si riserva comunque di valutare l'utilità di un intervento normativo, utilizzando, in tal caso, il testo attualmente all'esame della Commissione.

Il senatore [SERAFINI](#) (FI-PdL XVII) si rammarica per l'intendimento di rinviare il seguito dell'esame, nel timore che l'attesa si traduca in una mera perdita di tempo. Giudica pretestuoso chiamare ora in causa l'opportunità di un accordo tra le parti e manifesta la propria personale, ma netta, contrarietà a tale decisione.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) interviene nuovamente per sottolineare che l'esame dei disegni di legge in tema di rappresentanza e rappresentatività sindacale è in corso presso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati.

Il presidente relatore [SACCONI](#) (AP (NCD-UDC)) ricorda che più volte molti componenti della Commissione hanno rappresentato l'opportunità di considerare il forte nesso esistente tra pratiche partecipative e pratiche negoziali. Ritene che la Commissione oggi non possa che prendere atto della richiesta del Governo, che evidentemente valuta opportuno eventualmente inserire anche tali tematiche all'interno della disciplina sulla partecipazione, in relazione all'andamento del dialogo in corso tra le parti sociali.

La Commissione conviene infine di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il presidente [SACCONI](#) ricorda che nella precedente seduta il relatore Pagano ha illustrato il provvedimento e si è aperta la discussione generale, con l'intervento della senatrice Amati.

Nessuno chiedendo la parola, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, fissando comunque a martedì 30 giugno, alle ore 10 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1148) Nunzia CATALFO ed altri. - Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del salario minimo orario, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1670) Loredana DE PETRIS ed altri. - Istituzione del reddito minimo garantito, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1697) Nunzia CATALFO ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il presidente [SACCONI](#) ricorda che la Commissione ha esaurito il ciclo di audizioni previsto. Ricorda altresì che è stata presentata sul tema una ulteriore iniziativa legislativa (A.S. n. 1919), che la relatrice illustrerà in una prossima seduta e il cui esame verrà conseguentemente congiunto ai disegni di legge in titolo. Rispondendo ad una sollecitazione della senatrice [CATALEO \(M5S\)](#), fa comunque presente che un termine per la presentazione degli emendamenti potrà essere fissato unicamente una volta definito un testo di riferimento, sia esso un testo base ovvero un testo unificato delle iniziative legislative in esame, eventualmente all'esito del lavoro di un Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 giugno.

Il presidente [SACCONI](#) ricorda che nella precedente seduta la relatrice Favero ha illustrato il testo. Propone che la discussione generale e la formulazione di un parere abbiano luogo nella prossima seduta utile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [SACCONI](#) avverte che sono stati assegnati, per il parere, gli schemi di decreti legislativi riguardanti la semplificazione delle procedure (Atto del Governo n. 176), i servizi per il lavoro (Atto del Governo n. 177), l'attività ispettiva (Atto del Governo n. 178) e gli ammortizzatori sociali (Atto del Governo n. 179), in attuazione della legge n. 183 del 2014, cosiddetto *Jobs Act*. In considerazione della corposità e della complessità di essi e della opportunità di disporre di tempi congrui, avverte che l'esame inizierà giovedì 25 giugno, in una seduta che verrà convocata per le ore 8,30 e che sarà dedicata allo svolgimento delle sole relazioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 163 (pom.) del 24/06/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 2015
163ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba e Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SU UN LUTTO CHE HA COLPITO LA SENATRICE D'ADDA

Il presidente [SACCONI](#), a nome della Commissione tutta, esprime profondo cordoglio per il grave lutto che ha colpito la senatrice D'Adda.

IN SEDE CONSULTIVA

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

La relatrice [FAVERO](#) (PD) illustra una proposta di parere, favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) dà conto di una proposta di parere contrario (testo allegato al resoconto della seduta).

Il senatore [BAROZZINO](#) (Misto-SEL) esprime forte preoccupazione per la situazione nella quale versa il settore della solidarietà, nel quale, come dimostrato anche dai fatti recenti, organizzazioni senza scrupoli hanno incrementato i rispettivi profitti, e paventa che la normativa in esame non abbia forza sufficiente ad evitare l'affarismo dilagante. I suoi timori riguardano anche la tempistica di esercizio della delega, che rischia di trascinare molto in là l'entrata in vigore dei decreti. Si tratta di pericoli che avrebbero potuto essere contrastati attraverso il semplice ascolto delle associazioni di settore, mentre quella in esame, più che una revisione del settore, rappresenta una sorta di controriforma.

Dissente il senatore [LEPRI](#) (PD), richiamando le considerazioni da lui svolte in qualità di relatore presso la Commissione di merito. Il testo del disegno di legge è sicuramente migliorabile, ma l'impianto si presenta a suo avviso convincente. L'articolato ha innanzitutto la condivisibile ambizione di ricondurre ad omogeneità leggi che si sono succedute nel tempo, dando luogo ad un corpo armonico, anche con riferimento alla disciplina civilistica, per molti versi obsoleta. Le attività di carattere solidaristico vengono infatti oggi perseguite da soggetti dalla natura giuridica differenziata, che agiscono in forma di cooperative sociali, di imprese sociali, di ONLUS e di associazioni di volontariato. Il provvedimento intende inoltre rafforzare la capacità innovativa dei soggetti imprenditoriali che fanno parte del Terzo settore; si tratta di un comparto che, al di là delle gravissime deviazioni che pur si sono verificate, ha dimostrato grande capacità e dinamismo e al quale occorre garantire un quadro legislativo e di incentivi ancora più forte. Si intende così mettere in campo misure anche di tipo nuovo, rendendo gli enti non necessariamente dipendenti dai finanziamenti pubblici, a cominciare dalla stabilizzazione del cinque per mille. Il provvedimento ha anche l'ambizione di ridurre i comportamenti opportunistici o addirittura delinquenziali, mettendo innanzitutto mano a una più ampia definizione del settore e riducendo la platea dei beneficiari delle norme applicative e della fiscalità di vantaggio.

Il presidente [SACCONI](#) concorda con tali considerazioni. Coglie comunque l'occasione per ribadire le proprie perplessità in ordine alla limitazione alla sola funzione consultiva del ruolo affidato alla Commissione lavoro, osservando che un'assegnazione in sede primaria avrebbe consentito lo svolgimento di una riflessione più ampia ed articolata e, proprio in ragione di una specifica sensibilità della Commissione medesima, avrebbe permesso un dialogo più ampio con i soggetti auditi dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario BOBBA ringrazia per l'approfondito esame svolto e precisa al senatore Barozzino che il Governo intende rispettare pienamente i tempi della delega.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente [SACCONI](#) mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole illustrata dalla senatrice Favero, che è approvata. Risulta conseguentemente

precluso il voto sulla proposta di parere contrario, illustrata dal senatore Puglia.

IN SEDE REFERENTE

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 giugno.

Il presidente **SACCONI** annuncia che è pervenuta dal Gruppo Movimento 5 Stelle una richiesta di differimento del termine di presentazione degli emendamenti, originariamente fissato per martedì 30 giugno, alle ore 10, alla stessa ora di giovedì 2 luglio e di non avere difficoltà ad accedervi.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1870

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento introduce misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal Terzo settore; considerato che la materia relativa alle attività associative, di volontariato, di promozione sociale e di impresa sociale è disciplinata da una composita e frastagliata normativa che rende ormai necessaria

una revisione del quadro normativo del settore;

apprezzato che all'articolo 4 vengono definite forme di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti, ispirate ai principi di democrazia ed eguaglianza, nonché ai principi di efficienza e di trasparenza della gestione degli enti stessi, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, disciplinando altresì limiti ed obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, ai dirigenti e agli associati;

osservato che all'articolo 5 è prevista la revisione organica della disciplina in materia di attività di volontariato e di promozione sociale che deve essere armonizzata con le diverse normative vigenti in materia, valorizzando i principi di gratuità e democraticità, e riconoscendo la specificità e le tutele dello *status* di volontario all'interno degli enti del Terzo settore;

valutato che all'articolo 6 sono previsti per le imprese sociali specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti, nonché una ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale;

giudicato positivamente il ruolo conferito all'articolo 7 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, cui vengono affidate funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore e delle imprese sociali, e di promozione di adeguate forme di autocontrollo degli enti stessi, formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento all'articolo 3, si segnala l'esigenza di semplificare la formulazione della norma relativa al procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e alla disciplina del relativo regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche, in modo tale da assicurare il rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, mediante adeguate forme di pubblicità, ma prevedendo anche una disciplina relativa alla conservazione del patrimonio.

Si segnala, inoltre, l'opportunità di introdurre una disciplina per le crisi di impresa per quegli enti che svolgono attività di impresa, analogamente a quanto previsto per le società dal Libro V del Codice Civile.

Con riferimento all'articolo 4, lettera *b*), si segnala che sono le "finalità", non tanto le "attività" a caratterizzare gli enti del Terzo settore, pertanto si rileva l'opportunità di valutare una formulazione più chiara della norma.

Con riferimento all'articolo 4, lettera *c*), si rileva che la formulazione della norma non tiene conto della peculiare forma giuridica delle fondazioni; pertanto si segnala l'opportunità di riformulare la norma in modo tale da assicurare un'adeguata considerazione della forma giuridica assunta dall'ente.

Con riferimento all'articolo 4, lettera *e*), dal momento che spesso l'attività di impresa coincide con l'attività istituzionale dell'ente, sarebbe opportuno prevedere un regime di contabilità teso ad evidenziare l'attività di impresa eventualmente esercitata.

Con riferimento all'articolo 4, lettera *m*), pur condividendo che le modalità di affidamento di servizi di interesse generale agli enti preposti siano improntate al rispetto di *standard* di qualità, obiettività, trasparenza e semplificazione, e che siano previsti criteri per la valutazione dei risultati ottenuti, si segnala la necessità che tale principio sia in coerenza con gli orientamenti UE in materia di affidamento di lavori pubblici.

Inoltre, si fa presente che un'attenzione particolare deve essere rivolta ai lavoratori delle organizzazioni del Terzo settore, soprattutto in caso di affidamenti pubblici, poiché si è assistito in questi anni ad una diffusione di contratti spesso contenenti condizioni altamente peggiorative per i lavoratori stessi. Si suggerisce pertanto di prevedere che a tali lavoratori siano applicati i CCNL siglati con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, con una soglia minima di rappresentatività stabilita negli accordi interconfederali e differenziata a seconda che si tratti di organizzazione sindacale singola o associata con altre.

All'articolo 5, comma 1, lettera *a*) si propone di introdurre, accanto alla valorizzazione dei "principi di gratuità, democraticità e partecipazione" e alle tutele dello *status* di volontario, previsioni normative

che evitino l'utilizzo improprio di istituti, quali il rimborso spese, in accezioni di fatto non coerenti con tali principi.

All'articolo 5, comma 1, lettera e) si ritiene opportuna una riformulazione della norma in modo tale da garantire che i centri di servizio per il volontariato possano essere gestiti e non solo promossi dalle organizzazioni di volontariato in una logica sinergica, integrata e articolata territorialmente, con equo finanziamento in tutte le regioni, assicurando l'uniformità di regolamentazione sul territorio nazionale e il riconoscimento della loro funzione di promozione delle attività del volontariato quale finalità specifica del loro mandato, a valere per tutti i soggetti del Terzo settore.

All'articolo 9, lettera f), che contiene misure a sostegno di funzioni specifiche delle imprese sociali, sarebbe infine opportuno prevedere azioni positive per favorire l'ingresso nelle imprese stesse di lavoratori svantaggiati, che svolgano funzioni a basso contenuto professionale e a bassa tutela, principalmente nell'area dell'assistenza familiare, riducendo il loro impiego a titolo individuale o attraverso prestazioni di lavoro in somministrazione.

Con riferimento al punto 2 della medesima lettera, si segnala l'importanza che la delega non precluda la possibilità per le imprese sociali di essere destinatarie di agevolazioni fiscali. Pertanto si invita a valutare una riformulazione della norma che tenga conto del carattere non concorrenziale dei mercati in cui queste imprese operano a causa di controparte pubblica, di regimi di accreditamento o di altre ragioni simili e delle conseguenti difficoltà finanziarie in cui spesso versano.

-

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI PUGLIA, PAGLINI E CATALFO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1870

-

L'11a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (AS 1870)
premessi che:

sotto il profilo generale si rileva una sostanziale indeterminatezza dei principi e dei criteri direttivi di delega legislativa recati dal testo, oltre ad una notevole vaghezza degli ambiti oggettivi della delega medesima;

considerato che:

particolari elementi di criticità emergono *in primis* all'articolo 7, laddove viene previsto che le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo vengano affidate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; ferma restando la assoluta necessità di promuovere monitoraggio e controlli, pare poco probabile che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adempiere nel migliore dei modi a tali incombenze, stante la carenza di strutture e risorse; pare evidente che le dette funzioni, se esercitate in maniera capillare, comportino una mole di lavoro enorme che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può essere in grado di sostenere soprattutto se, come espressamente richiesto dai sottoscrittori del presente parere, tra tali funzioni dovrà essere fatto rientrare un forte potenziamento dell'attività ispettiva e sanzionatoria in capo al Ministero;

secondo i dati del rapporto annuale dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel corso dell'anno 2014, la Direzione generale per l'attività ispettiva ha effettuato una specifica vigilanza nel settore delle cooperative sociali; come previsto nel Documento di programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2014, le ispezioni sono state mirate alla verifica della regolarità dei rapporti di lavoro dei soci lavoratori, soprattutto con riferimento alle cosiddette cooperative spurie che ? non aderendo alle centrali cooperative, organizzazioni nazionali aventi tra i fini istituzionali quello di vigilare sull'attività degli enti cooperativi associati ? non vengono sottoposte ad alcuna forma di monitoraggio e controllo

relativamente ai bilanci, al rispetto dell'attività indicata nello statuto e, naturalmente, della normativa lavoristica, previdenziale, fiscale e contrattuale;

l'azione di vigilanza in questione è risultata perciò finalizzata principalmente a contrastare le forme di elusione degli obblighi di legge e contrattuali. Dai dati comunicati dagli Uffici territoriali è emerso in particolare che, su un totale di 3.905 cooperative ispezionate, come detto in massima parte non aderenti alle Organizzazioni comparativamente più rappresentative, sono state rilevate 1.907 cooperative irregolari; è emerso, inoltre, un numero di lavoratori irregolari pari a 13.194, di cui 1.140 totalmente in nero;

se l'articolo 7, comma 1, del testo in esame prevede l'affidamento delle funzioni di monitoraggio, di vigilanza e controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di evitare che l'assegnazione di tali competenze non rimanga vaga né strutturalmente lacunosa, sarebbe stato opportuno, oltre che specificare l'esercizio di una forte attività ispettiva ed eventualmente sanzionatoria, individuare l'esatto numero, in termini di personale, di risorse destinabili a tali tipi di incombenze così come individuati all'articolo 7, oltre che l'esatto numero di risorse, in termini di personale, destinabili per ciascuna delle funzioni (vigilanza, monitoraggio e controllo) attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

secondo i sottoscrittori del presente parere, tale mole di controlli richiede la creazione di una Agenzia o Autorità indipendente, con componenti di nomina non politica, che in collaborazione con ANAC, Corte dei conti e Agenzia delle entrate, in stretta collaborazione con comuni e regioni, possa svolgere funzioni complesse e articolate quali quelle da effettivamente sostenere;

peraltro, la previsione di un'*authority* specifica del Terzo settore non avrebbe comportato un mero riparto delle attribuzioni amministrative tratteggiate dalla riforma, bensì la condizione sostanziale per riconoscere all'ente:

- a) maggiori poteri autoritativi (propulsivi, di *moral suasion*, di controllo, di carattere ispettivo e sanzionatorio, di valutazione dell'impatto sociale, di regolamentazione normativa);
- b) una maggiore indipendenza rispetto al potere politico (ed esecutivo, in particolare);
- c) una maggiore capacità di coordinamento delle diverse funzioni amministrative attribuite ad altre Pubbliche amministrazioni (Ministeri, Agenzie, Regioni, Enti locali, Camere di commercio, e via dicendo);

considerato inoltre che:

non minori perplessità suscita il contenuto dell'articolo 6, comma 1, lettera *d*), che prevede la remunerazione del capitale sociale e, sebbene con limiti prefissati che la Camera dei deputati ha tentato di definire ulteriormente rispetto al testo originario, ammette la ripartizione degli utili, così esponendo il Terzo settore al fondato rischio di ricadere in contingenze distorsive del mercato con inevitabili ricadute sul mercato del lavoro ed in maniera specifica sul piano dei diritti dei lavoratori; di fatto, come peraltro rilevato anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affiora l'incongruità di una norma che consente ad una impresa, solo perché qualificata come sociale, di ripartire gli utili e al contempo godere di vantaggi fiscali previsti dalla legislazione vigente. Il provvedimento assume, dunque, sul punto, caratteristiche di contraddittorietà, a mente del fatto che, esso da un lato apre al mercato, dall'altro tende a rafforzare l'ingresso nel settore di personale pressoché «volontario»: il rischio è quello di incentivare una occupazione con bassi ed incerti salari (anche con utilizzo di lavoro gratuito e volontario) in contesti organizzativi che vengono, di fatto, aperti alla concorrenza;

il superamento, nel Terzo settore, della questione del divieto «formale» di distribuzione di utili (*no profit* appunto) accompagnata dall'esaltazione dell'elemento solidaristico e volontaristico, crea unicamente la base materiale per lo sviluppo commerciale e lucroso del settore, tuttavia derogando ai vincoli esistenti, immettendo forti alterazioni nel mercato del lavoro e della concorrenza tra imprese; non sfugga altresì che trattasi di un settore che, secondo gli ultimi dati ISTAT può contare sulla carta su 4,7 milioni di volontari, 681 mila dipendenti ai quali si sommano 270 mila lavoratori esterni, 5 mila lavoratori temporanei, 19 mila lavoratori distaccati dalle pubbliche amministrazioni, 40 mila religiosi e

19 mila giovani impegnati nell'attuale servizio civile;
è nei settori della cooperazione sociale che, peraltro, già si sono potuti vedere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro con le previsioni di deroghe aziendali e territoriali, ben prima delle più recenti normative ed accordi interconfederali: una realtà che, in virtù della «condivisa» missione sociale, ha anticipato sperimentandole diverse modalità di precarietà e di flessibilità che oggi ritroviamo estese agli altri settori;
non sono da trascurare, inoltre, gli intrecci di interessi che potenzialmente possono ulteriormente crearsi intorno al contenuto della riforma. Non possono infatti sottacersi gli eventi giudiziari degli ultimi tempi che hanno coinvolto il mondo cooperativo e l'immenso arcipelago *no profit* di varia matrice, un vero blocco di interessi ramificato nella società che riceve, per molti versi, con la presente riforma, un ruolo rafforzato se non dominante, ancorché nessuna previsione sia stata disposta per contrastarla, anche alla luce del fatto che laddove emergano ? come di fatto sono emerse ? nelle cronache giudiziarie degli ultimi mesi sacche di corruzione, esse hanno, conseguenzialmente, prodotto fenomeni di precarietà regolata e «concertata» o irregolare e «sommersa» che avrebbero dovuto suggerire la necessità di urgenti interventi di natura correttiva alla normativa vigente, di cui non v'è traccia nel testo sottoposto all'esame della Commissione,
esprime parere contrario.

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 178 (pom.) del 09/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
178ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[SPILABOTTE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario CASSANO, rispondendo all'interrogazione n. 3-01611, riguardante l'assunzione dei vincitori di un concorso per l'accesso all'INAIL, rileva innanzitutto che l'Ente ha sino ad oggi assunto 99 persone inserite nella graduatoria definitiva; l'ultima assunzione è avvenuta a marzo 2012 ed ha riguardato il soggetto collocato alla 150ª posizione della graduatoria. Nota quindi che l'attuale dotazione organica dell'Istituto è il risultato dei processi di rideterminazione imposti dapprima dal decreto-legge n. n. 138 del 2011 e successivamente dal decreto-legge n. 95 del 2012, il cui articolo 2 vieta alle pubbliche Amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo fino al completo riassorbimento degli esuberanti. L'INAIL ha reso noto che, ad oggi, a causa di un'eccedenza - rispetto alla predetta dotazione organica - di circa 40 persone nel profilo amministrativo dell'area C, non sussistono le condizioni per procedere ad ulteriori assunzioni e che le assunzioni effettuabili in base a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 90 del 2014 - e cioè in misura percentuale rispetto al personale cessato nell'anno precedente - sono utilizzate per l'acquisizione di

professionalità sanitarie, tenuto conto che, proprio per tali categorie, l'articolo 1, comma 111 della legge di stabilità per il 2013 ha previsto un'esplicita deroga all'obbligo di riduzione della dotazione organica.

Per quanto concerne l'opportunità di condividere la graduatoria con le pubbliche Amministrazioni che presentano carenze di personale, il Sottosegretario rappresenta che, in base al comma 61 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, l'Istituto non può assumere alcun ruolo attivo nel procedimento di cessione della graduatoria, ma ha comunque comunicato che nel prossimo anno sussiste la concreta possibilità di riprendere le assunzioni dei vincitori del concorso in argomento.

La senatrice [PEZZOPANE](#) (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, atteso l'annunciato utilizzo della graduatoria in relazione ai futuri pensionamenti. Osserva tuttavia che la graduatoria in questione non include unicamente idonei, ma comprende moltissimi vincitori di un concorso che è stato bandito per un numero di posti superiore a quello degli assunti. Fermo restando che la responsabilità della vicenda compete alle passate gestioni dell'Ente, vigilerà affinché le assicurazioni oggi fornite dal rappresentante del Governo trovino tempestiva traduzione pratica.

Il sottosegretario CASSANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01938, concernente il Piano nazionale di implementazione della Garanzia Giovani, precisando che la fase attuativa del Piano sta interessando sia il Ministero del lavoro, quale Autorità di gestione, sia le Regioni, quali organismi intermedi delegati alla definizione e all'attuazione delle misure mediante specifici Piani che tengano conto delle specificità socio-economiche del territorio. Il Piano si avvale dello strumento innovativo del monitoraggio dei dati relativi all'attuazione delle misure di politica attiva da parte delle Regioni, che consente una costante attività di valutazione dell'attuazione degli interventi, finalizzata a documentare il numero e le caratteristiche dei destinatari raggiunti, l'avanzamento della spesa e gli effetti delle misure sulla situazione occupazionale, nonché ad individuare eventuali azioni correttive. Il monitoraggio, effettuato con cadenza settimanale e pubblicato mediante *report* sull'apposito sito *web*, persegue anche lo scopo di rendere pubblici i risultati, consentendo, nel contempo, la sperimentazione di forme attive di collaborazione tra i vari livelli istituzionali. Le attività di analisi, monitoraggio e valutazione si basano principalmente sulle informazioni che confluiscono nella piattaforma tecnologica del Ministero del lavoro, che costituisce fonte di dati certi, le cui elaborazioni saranno messe a disposizione di tutti gli operatori del sistema e degli utenti finali.

Specifica quindi che l'accompagnamento al lavoro è un servizio che viene offerto da soggetti accreditati/autorizzati operanti in ambito regionale, ed è volto ad instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato, indeterminato, in somministrazione o in apprendistato. Più in generale, l'obiettivo della misura si sostanzia nel progettare ed attivare misure di inserimento lavorativo, fornendo al giovane un sostegno nelle fasi di avvio e di ingresso alle esperienze di lavoro. Il servizio erogato verrà rimborsato solo al conseguimento del risultato (la stipula di un contratto di lavoro), con esclusione, pertanto, di qualsiasi rimborso "a quota fissa" in caso di mancato raggiungimento dello stesso.

Riguardo, invece, al cosiddetto *bonus* occupazionale, precisa che la misura è volta a favorire le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di durata superiore a 6 mesi, mediante l'erogazione di un incentivo economico ai datori di lavoro privati che provvedono all'assunzione di giovani di età compresa tra i 15 ed i 29 anni particolarmente svantaggiati, registrati al PON "Iniziativa Occupazione Giovani". Si tratta, pertanto, di una misura di natura economica che non costituisce un improprio arricchimento per le imprese, bensì uno strumento volto a favorire nelle assunzioni i giovani particolarmente svantaggiati. Inoltre, la corresponsione di tale incentivo avviene mediante procedure di selezione pubblica che, in quanto tali, offrono le necessarie e dovute garanzie di trasparenza.

La senatrice [BERTUZZI](#) (PD) si dichiara soddisfatta della risposta, che, pur se priva di dati quantitativi, evidenzia elementi che consentono di superare incertezze e dubbi nei confronti dello

strumento. Riterrebbe comunque molto importante disporre di dati specifici suddivisi per regione e, se necessario, si dichiara disposta a presentare allo scopo un ulteriore strumento di sindacato ispettivo.

IN SEDE REFERENTE

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assunzione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 giugno.

La presidente [SPILABOTTE](#) comunica che alla scadenza del termine sono stati presentati undici emendamenti (testi allegati al resoconto) e che è giunto il parere della 1ª Commissione permanente, non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.0.1, su cui il parere è non ostativo condizionato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Introducendo l'esame, la senatrice [MANASSERO](#) (PD), premesso che il provvedimento è stato già approvato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, ne illustra l'articolo unico, che modifica gli articoli 1 e 3 della legge n. 4 del 1953, ed assicura la consegna del prospetto di paga entro il termine di corresponsione della retribuzione stabilito dal contratto collettivo o, in mancanza, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è maturata la retribuzione. La modifica permette di superare l'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce, da un lato, per danneggiare il lavoratore e, dall'altro, per assecondare il comportamento elusivo del datore di lavoro, il quale può trarre giovamento dall'incertezza normativa.

La proposta, priva di oneri finanziari, consente dunque di rafforzare le tutele per i lavoratori.

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) evidenzia il grande rilievo del tema oggetto del provvedimento, sottolineando che molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1769](#)

Art. 1

1.1

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «non superiore ad euro 5.681,02», con le seguenti: «non superiore a 10.140»;

sopprimere le parole: «ovvero fino al compimento del trentesimo anno qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro».

Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «10.000.000 di euro» con le seguenti: «20.000.000 di euro».

1.2

[CATALEO](#), [FUCKSIA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 9.360».

Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «14.500.000 euro».

1.3

[CATALEO](#), [FUCKSIA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 8.000».

Consequentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «13.000.000 di euro».

1.0.1

[FUCKSIA](#), [CATALEO](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis(Possibilità di estensione delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio)

1. In alternativa al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il lavoratore infortunato può chiedere, mediante apposita domanda, l'applicazione in favore dei figli viventi a suo carico, qualora maggiorenni, o, in alternativa, del proprio coniuge, delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

2. Il soggetto, che esercita l'opzione prevista dal comma 1, perde il diritto al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, relativamente ai soggetti interessati, a partire dal momento della presentazione della domanda.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

Art. 2

2.1

[PAGLINI](#), [CATALEO](#)

Al comma 1, capoverso "2)", primo periodo, dopo le parole: «diciottesimo anno d'età», aggiungere le seguenti: «il trenta per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, in caso di famiglia monoreddito».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «18.000.000 di euro».

2.2

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, capoverso "2)", secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «non superiore ad euro 5.681,02», con le seguenti: «non superiore a 10.140»;

sopprimere le parole: «e anche successivamente qualora essi risultino iscritti in elenchi o liste per il collocamento al lavoro».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole «10.000.000 di euro» con le seguenti: «20.000.000 di euro».

2.3

[CATALEO](#), [FUCKSIA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, capoverso "2)", sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 9.360».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «14.500.000 euro».

2.4

[CATALEO](#), [FUCKSIA](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, capoverso "2)", sostituire le parole: «euro 5.681,02», con le seguenti: «euro 8.000».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «13.000.000 di euro».

2.5

[BENCINI](#), [BAROZZINO](#), [ORELLANA](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [MASTRANGELI](#)

Al comma 1, capoverso "2)", secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ovvero qualora essi si trovino a cavallo di due cicli di studi universitari o nel passaggio da un corso universitario ad un corso post universitario».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «10.000.000 di euro» con le seguenti: «10.500.000 euro».

Art. 3

3.1

[CATALEO](#), [PAGLINI](#), [PUGLIA](#)

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

3.2

[FUCKSIA](#)

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «convenzioni tra l'INAIL», inserire le seguenti: «, le società scientifiche del settore maggiormente rappresentative».

1.3.2.1.5. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 179 (pom.) del 15/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015
179ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

[SPILABOTTE](#)

indi del Presidente

[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

La senatrice [EUCKSIA](#) (M5S) presenta ed illustra l'emendamento 1.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, finalizzato a recepire la condizione posta nel suo parere dalla Commissione affari

costituzionali.

Nessun altro chiedendo la parola, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2017) Deputato ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 settembre.

Nessuno chiedendo la parola in discussione generale, il presidente **SACCONI** propone di fissare per giovedì 24 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **SACCONI** avverte che ha sollecitato il Presidente dell'ISTAT a fornire alla Commissione un aggiornamento riguardante i metodi di rilevazione seguiti dall'Istituto, anche in una visione prospettica, e la possibile integrazione delle sue banche dati con quelle di altri Enti e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricevendone la disponibilità con riferimento agli ultimi giorni di settembre.

La senatrice **CATALEO** (M5S) segnala l'opportunità di richiedere altresì al Presidente dell'ISTAT la messa a disposizione di dati statistici distinti per settore produttivo e riguardanti le assunzioni nelle regioni del Nord, del Centro e del Sud del Paese, al fine di porli a confronto con quelli contenuti nel rapporto SVIMEZ di recente pubblicazione.

Richiama quindi l'attenzione sulla delicata tematica dei cosiddetti esodati, sottolineando la necessità di analizzare i dati derivanti dalla rilevazione effettuata dalla Sottocommissione *ad hoc* e conclusasi a giugno scorso, anche in relazione alla scelta, effettuata dall'altro ramo del Parlamento, di promuovere un'ulteriore salvaguardia di tali soggetti. Sollecita inoltre un chiarimento da parte del Governo riguardo al presunto utilizzo di risorse stanziati in occasione delle precedenti salvaguardie e rimaste inutilizzate per fini diversi da quelli di originaria destinazione.

Il presidente [SACCONI](#) sottolinea che il *focus* dell'intervento del presidente Alleva già concordato riguarda essenzialmente la riconciliazione in prospettiva tra dati amministrativi e dati statistici, non sempre tra loro coerenti. Beninteso, in tale occasione potranno essere richiesti anche i chiarimenti segnalati dalla senatrice Catalfo, riguardanti specificamente l'andamento del mercato del lavoro. Assicura inoltre che in una prossima seduta della Commissione si procederà ad una disamina dei dati emersi dalla rilevazione promossa dalla Sottocommissione *ad hoc*. Evidenzia infine l'opportunità che il Governo chiarisca i propri intendimenti al riguardo e che espliciti le possibili linee di intervento sui temi della previdenza e della flessibilità in uscita, anche con riferimento ai contenuti della prossima legge di stabilità.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1769](#)

Art. 1

1.0.1 (testo 2)

[FUCKSIA](#), [CATALFO](#)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis(Possibilità di estensione delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio)

1. In alternativa al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, il lavoratore infortunato può chiedere, mediante apposita domanda, l'applicazione in favore dei figli viventi a suo carico, qualora maggiorenni, o, in alternativa, del proprio coniuge, delle disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.

2. Il soggetto, che esercita l'opzione prevista dal comma 1, perde il diritto al percepimento delle quote integrative alla rendita di cui all'articolo 77 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, relativamente ai soggetti interessati, a partire dal momento dell'accettazione della domanda.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, sono stabilite le norme per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.

5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1769
XVII Legislatura

Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

Titolo breve: *Trattamenti familiari caduti sul lavoro*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 115 \(pom.\)](#)

8 settembre 2015

Sottocomm. pareri

Attività

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**11^a (Lavoro,
previdenza
sociale)**

Esito: parte Non
ostativo con
condizioni **parte
Non ostativo su
emendamenti**

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 453 \(pom.\)](#)
16 settembre 2015

Esito: **Esame e
rinvio**

Parere destinato
alla Commissione
**11^a (Lavoro,
previdenza
sociale)**
Richiesta relazione
tecnica

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 115 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015
115ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

(1556-A) Giuseppina MATURANI ed altri. - Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto dicompetenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1945) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1986) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2029) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2030) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2031) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo del disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1881) *FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati*

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti 1.100 e 7.100 relativi al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1629) *Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Passa quindi all'illustrazione degli emendamenti. Quanto all'emendamento 1.2, propone di formulare un parere contrario, in quanto le disposizioni ivi previste attribuiscono alle Regioni, peraltro impropriamente vincolandone la potestà regolatoria, la competenza su una materia che, riguardando in via prioritaria la "tutela della concorrenza", è riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(1769) *AMATI ed altri. - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché integrazioni alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori*

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **PALERMO** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Illustra quindi gli emendamenti. Quanto all'emendamento 1.0.1, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 2, la norma sia riformulata nel senso di prevedere che la perdita del diritto al percepimento delle quote integrative alla rendita consegua non alla presentazione della domanda, ma al suo accoglimento, in quanto, in caso contrario, anche il mancato accoglimento della domanda potrebbe irragionevolmente determinare la perdita del relativo diritto.

Sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1676) *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il*

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,25.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 453 (pom.) del 16/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2015
453ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
[SANGALLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1559-A) Mauro Maria MARINO ed altri. - Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [CHIAVAROLI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce del recepimento delle modifiche indicate nel parere reso alla Commissione di merito e dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, è posta ai voti una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è approvata.

(1917-A) Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cirielli ed altri; Donatella Duranti ed altri; Garofani ed altri; Artini ed altri (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri 4.1, 9.1 e 10.0.1. Segnala, poi, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.8, 13.0.1, 13.0.2, 15.0.1 e 17.1. Occorre valutare le proposte 1.1, 1.2, 1.200, 1.3, 2.1, 2.9, 2.11, 2.13, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 17.2, 18.4, 19.203, 19.250, 19.251, 19.252, 19.204, 19.253, 19.254 e 19.205. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In relazione agli emendamenti presentati dal Governo, segnala che occorre acquisire la relazione tecnica. Fa presente, inoltre, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica positivamente verificata sul testo del provvedimento e sulle proposte emendative 3.700, 13.700, 15.0.700, 18.700, 20.700 e 20.750.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) invita la Commissione a prendere attentamente conoscenza dei contenuti delle relazioni tecniche depositate e a non procedere, dunque, alla votazione di un parere con eccessiva celerità.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) dichiara di condividere il richiamo effettuato dalla senatrice Comaroli.

Il relatore [SANTINI](#) (PD) assicura che prenderà approfonditamente visione delle analisi finanziarie svolte dal Governo e che formulerà una proposta di parere da sottoporre al voto nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2017) Deputato Luisella ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore [SANTINI](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che stante il carattere ordinamentale delle modifiche proposte, non vi sono osservazioni

da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il parere del relatore.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*), pur prendendo atto della apparente assenza di conseguenze per la finanza pubblica, ritiene opportuno in ogni caso acquisire la relazione tecnica aggiornata da parte del Governo, sia in ossequio alla legge di contabilità, sia in relazione alla intrinseca complessità degli interventi in materia occupazionale e stipendiale.

La rappresentante del GOVERNO assicura che non vi sono difficoltà nel produrre una relazione tecnica in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1769) Silvana AMATI ed altri. - Modifiche al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in tema di trattamenti spettanti al coniuge superstite e ai figli dei caduti sul lavoro, nonché alla legge 11 marzo 2011, n. 25, in materia di quote obbligatorie e di riserva per l'assunzione di lavoratori

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il presidente [SANGALLI](#) (*PD*), in sostituzione del relatore Lai, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta normativa attribuisce una vasta serie di diritti individuali a carico della finanza pubblica, che risulta imprescindibile l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata, anche al fine di valutare l'adeguatezza della copertura finanziaria disposta dall'articolo 6.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta e assicura che sarà predisposta idonea relazione in tempi brevi.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1581) Patrizia BISINELLA. - Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto

(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in

titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, posto che il provvedimento, d'iniziativa parlamentare, non è corredato da relazione tecnica, che occorre chiedere conferma al Governo dell'assenza di oneri per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio, soprattutto in relazione ai possibili effetti di carattere amministrativo sulle strutture ministeriali conseguenti alla promozione. Sottolinea in ogni caso che l'emendamento 1.1 del relatore, corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla ragioneria generale, ricalca sostanzialmente il testo originario. Occorre valutare pertanto la possibilità di condizionare la Commissione di merito all'accoglimento del testo del relatore, intermante sostitutivo del testo del disegno di legge.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, corredati anch'essi da relazione tecnica, comporta maggiori oneri la proposta 5.0.1 mentre non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI deposita una relazione tecnica debitamente verificata sugli emendamenti richiamati dal Relatore.

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto del deposito della documentazione segnalata e si riserva di formulare una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1676) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la valutazione del relatore e conferma l'onerosità delle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1 e 57.0.1. Considera, invece, privo di conseguenze finanziarie l'emendamento 56.0.8.

Il presidente [SANGALLI](#) invita il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sulle proposte emendative il cui esame era rimasto sospeso.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2), che considera onerosi. Esclude, invece, l'insorgenza di nuovi oneri in relazione alle proposte 3.1 e 40.100 (testo 2). Invita, da ultimo, a mantenere brevemente sospesi i pareri riguardanti gli emendamenti 40.0.400, con i relativi subemendamenti, nonché gli emendamenti 25.13 e 25.14.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e dispone l'accantonamento ulteriore delle proposte testé indicate.

Il relatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra quindi gli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione, segnalando, per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 3.10 (testo 2) e 3.0.100 (testo 3), già reso sulle precedenti formulazioni. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 3.0.200 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria la Commissione ha già reso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione). Quanto ai subemendamenti, occorre valutare in relazione al testo la proposta 3.0.200 (testo 2)/4, mentre appare onerosa la proposta 3.0.200 (testo 2)/5. Risulta, inoltre, oneroso l'emendamento 22.0.1 (testo 3) (sul cui testo 1 e testo 2 la Commissione ha già reso un parere ostativo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione), nonché il relativo subemendamento 22.0.1 (testo 3)/4, mentre occorre valutare in relazione all'emendamento, la proposta 22.0.1 (testo 3)/3. Appare, infine, oneroso l'emendamento 25.0.1 (testo 2) (sulla cui formulazione originaria è già stato reso un parere ostativo). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il PRESIDENTE informa, inoltre, che poco prima dell'inizio della seduta sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3) il cui esame resta accantonato per la relativa istruttoria.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si dichiara concorde con tutte le valutazioni di onerosità espresse dal relatore. Quanto al subemendamento 3.0.200 (testo 2)/4, del quale si chiedeva la valutazione, considera lo stesso ininfluenza dal punto di vista finanziario. Al contrario, il subemendamento 22.0.1 (testo 3)/3 appare oneroso.

Il relatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*), alla luce del dibattito emerso, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 56.0.11, 56.0.2, 56.0.3, 56.0.1, 57.0.1, 3.10 (testo 2), 3.0.100 (testo 3), 3.0.200 (testo 2), 3.0.200 (testo 2)/5, 22.0.1 (testo 3), 22.0.1 (testo 3)/3, 22.0.1 (testo 3)/4 e 25.0.1 (testo 2), 13.0.1, 25.0.1 e 25.0.1 (testo 2). Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti ad eccezione delle proposte 25.13, 25.14, 40.0.400 e relativi subemendamenti, 40.200 (testo 2) e 33.3 (testo 3), sulle quali il parere rimane sospeso."

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(1870) Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **LAI** (*PD*), in sostituzione della relatrice Zanoni, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in merito alla costituzione, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 4), di organismi regionali e nazionali di controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, sarebbe opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito

alle risorse necessarie al funzionamento degli organismi medesimi, considerato che, in base alla stessa disposizione, i relativi costi non potranno essere posti a carico delle risorse impiegate per il finanziamento dei centri di servizio per il volontariato. L'assicurazione fornita dalla relazione tecnica aggiornata che l'intervento previsto dall'articolo 5 possa essere realizzato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non appare congrua con le prevedibili esigenze operative degli organismi citati. Con riferimento all'articolo 6, il quale contiene la delega al Governo a ridefinire la disciplina dell'impresa sociale, occorre acquisire elementi ulteriori in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito soggettivo della disciplina stessa in relazione alle misure agevolative e di sostegno economico previste dall'articolo 9. Le precisazioni contenute in proposito nella relazione tecnica aggiornata non appaiono sufficienti a chiarire la portata di tali effetti sulla finanza pubblica, rendendosene pertanto necessaria un'integrazione. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, preso atto dei chiarimenti richiesti, assicura che nelle prossime sedute saranno forniti gli opportuni riscontri.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1881) FILIPPI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli appalti pubblici e sui fenomeni della corruzione e della collusione ad essi correlati

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BROGLIA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, posto che il funzionamento della Commissione è posto a carico dei bilanci dei due rami del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare. Non vi sono altresì osservazioni da formulare sugli emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, considerato che il provvedimento prevede costi esclusivamente a carico del bilancio interno degli organi parlamentari, dichiara di non avere osservazioni ostantive.

Il RELATORE propone, quindi, l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti trasmessi.

Le senatrici **COMAROLI** (LN-Aut) e **BULGARELLI** (M5S) svolgono dichiarazioni di voto, rispettivamente contrario e di astensione, sul provvedimento, sottolineando l'inutile aggravio di costi e la sovrapposizione di competenze determinati dall'istituzione di questa ulteriore commissione parlamentare.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore viene approvata.

(1629) Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dell'Orco ed altri; Benamati ed altri; Baruffi; Abrignani e Catia Polidori; Allasia ed altri; Minardo e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il senatore **ERAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica di passaggio di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità. In sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento si è provveduto a specificare che gli osservatori regionali sugli accordi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 7, possono essere istituiti solo con le risorse date e senza compensi di alcun tipo. Si è, inoltre, circoscritto l'onere corrispondente all'istituendo Fondo per il sostegno delle microimprese di cui all'articolo 4, comma 2. Tuttavia, a tale ultimo proposito, occorre aggiornare la norma di copertura finanziaria (articolo 4, comma 6). Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte 4.4, 4.6 e 4.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI prende atto della richiesta di relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti, assicurando che si provvederà per le prossime sedute.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

